

sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove sia richiesto in tal senso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ammettere alle adunanze del consiglio di sorveglianza in qualità di uditore un rappresentante designato dal medesimo Ministero ai fini del monitoraggio sul programma di attività della società.

E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso.

7. Il consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. Se il consiglio di sorveglianza è convocato per la nomina del consiglio di gestione il predetto avviso dev'essere spedito/inviato a ciascun componente del consiglio di sorveglianza almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del consiglio di sorveglianza.

In caso di inerzia del presidente all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro del consiglio di sorveglianza.

8. Il consiglio di sorveglianza si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti - anche con sistemi audio-video collegati - tutti i membri del consiglio stesso.

10. Le adunanze del consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.

12. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

13. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il presidente lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

15. Il consigliere di sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e) del presente statuto, deve darne notizia al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 28) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - POTERI

1. Spetta al consiglio di sorveglianza:

a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, ad esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 2449 C.C.;

b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

e) deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

f) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

ARTICOLO 29) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.

ARTICOLO 31) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 2408 E 2409 C.C.

1. La denuncia di cui all'articolo 2408 comma 2 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409 comma 1 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2016 ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale

TITOLO V **OBBLIGAZIONI**

ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410 C.C., è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VI **PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis C.C..

TITOLO VII **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

ARTICOLO 34) ESERCIZI SOCIALI - UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.
3. Gli utili risultanti dal bilancio non potranno mai essere ripartiti, anche indirettamente, fra i soci e dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

ARTICOLO 35) RISTORNI

L'organo amministrativo, sulla scorta di criteri di gestione contabile intesi ad enucleare i dati relativi all'attività con i soci, rispetto ai dati relativi all'attività con i non soci, provvederà alla determinazione dei ristorni sulla base degli avanzi di gestione conseguiti ed in proporzione all'effettiva utilizzazione dei servizi sociali.

Pertanto i ristorni, che rappresentano una remunerazione differita delle prestazioni mutualistiche, saranno distribuiti dall'organo amministrativo solo in caso di vantaggi conseguiti dalla società derivanti esclusivamente dalle transazioni tra soci e da ogni altro rapporto interno.

In sede di approvazione del bilancio il consiglio di sorveglianza potrà decidere, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione dei ristorni.

I ristorni, che potranno consistere anche in una somma di danaro, dovranno comunque, come anzi detto, prevalere su eventuali utili di gestione, fermo restando il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione.
3. Nella fase di liquidazione rimane in carica il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo, salva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2484 e seguenti C.C.
4. Ultimata la procedura di liquidazione e rimborsati ai soci, in primo luogo i rispettivi conferimenti di capitale sociale nominale e in secondo luogo gli eventuali ulteriori conferimenti a qualunque titolo effettuati, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al soggetto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente finalità uguali o analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detto organo.

3. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 40) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di società e ad ogni altra norma dell'ordinamento applicabile *ratione materiae*.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SMACT SCPA - 1 ipotesi

	Quota	azioni
Enti pubblici		
1 Università degli Studi di Padova	7.700	77
2 Università degli Studi di Verona	6.400	64
3 Università Ca' Foscari Venezia	6.400	64
4 Università degli Studi di Trento	6.400	64
5 SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati	6.400	64
6 Libera Università di Bolzano	6.400	64
7 Università degli Studi di Udine	6.400	64
8 Università IUAV di Venezia	6.400	64
9 Fondazione Bruno Kessler Trento	5.500	55
10 INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	5.500	55
11 Camera di Commercio di Padova	5.500	55
	<hr/>	
TOTALE ENTI PUBBLICI	69.000	690
Imprese private		
30 aziende e Sviluppo Como - Como Next SpA (quota unitaria)	1.000	10
	<hr/>	
TOTALE IMPRESE PRIVATE	31.000	310
CAPITALE SOCIALE /numero tot. di azioni (valore unitario 100 euro)	100.000	1000